



CIRCOLARE DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLE MARCHE N. 3/2012

Oggetto: usi e abusi della relazione geologica

In merito alle problematiche inerenti l'uso talora improprio delle relazioni geologiche, sismiche e geotecniche redatte per le comuni pratiche edilizie, consapevoli dell'importanza delle questioni e purtroppo del fatto che certe situazioni talvolta possono riproporsi, con la presente vogliamo contribuire a chiarire taluni questioni .

In linea generale il fatto che una nostra relazione venga utilizzata anche molti anni dopo rispetto a quando è stata redatta di per sé non implica nulla a condizione che sia comunque rispettosa delle normative tecniche vigenti e che nel frattempo non si siano modificate le condizioni geomorfologiche, il contesto urbanistico e che il progetto al quale si riferisce lo studio geologico e geomorfologico non abbia, ovviamente, subito modifiche sostanziali.

È chiaro quindi, innanzitutto, che la relazione geologica e geotecnica si deve riferire ad un progetto architettonico e strutturale ben preciso, purtroppo capita invece che vi siano relazioni e studi a carattere troppo generico e generalista. Per cui una relazione che si riferisce chiaramente ad un progetto ben preciso non può essere utilizzata quando lo stesso subisce delle modifiche sostanziali. Diversamente il lavoro prodotto dal geologo professionista dovrà essere modificato e/o integrato e direi attualizzato in funzione dei nuovi contenuti del progetto architettonico e/o strutturale, ovviamente nei limiti e nel rispetto dell'Art. 99 L.633/41 (Opere dell'ingegno... Riproduzione vietata... Ogni diritto riservato...).

La responsabilità del geologo è certamente piena rispetto ai contenuti tecnici del proprio lavoro in riferimento a quel progetto a cui la relazione medesima si deve riferire e non quando ciò che poi viene realizzato è significativamente difforme rispetto a quanto inizialmente previsto nella fase di studio geologico e geotecnico.

Di estrema gravità è il caso in cui il committente o tecnico (progettista delle opere edili) da lui incaricato sostituisce o modifica o altera l'elaborato geologico o alcune sue parti. Questa azione è perseguibile certamente per le regole deontologiche nel caso di un qualsivoglia progettista, ma rappresenta inoltre un illecito civilmente e/o penalmente perseguibile.

Ancona, 16/02/2012

Il Presidente
Geol. Enrico Gennari

